

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 505

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERRUTO, ASCANI, BAKKALI, BRAGA, CASU, DI BIASE, FASSINO,  
FORATTINI, GIRELLI, GNASSI, LAI, MALAVASI, UBALDO PAGANO,  
TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, SCHLEIN, SERRACCHIANI**

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive

*Presentata il 3 novembre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pratica sportiva, per i suoi contenuti sociali, educativi, formativi, è un diritto di tutti i cittadini e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità. La Carta europea dello sport per tutti, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1975, afferma, all'articolo 1, che chiunque ha il diritto di praticare lo sport e che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.

Con la modifica del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, allo sport si intende attribuire una preminente funzione sociale consideran-

dolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, un momento ed elemento fondamentale per l'equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo.

L'articolo 165 del Trattato di Lisbona ha conferito all'Unione europea il mandato di incentivare, sostenere e integrare le iniziative degli Stati membri in materia di politica dello sport. La Commissione intende potenziare la dimensione europea dello sport in stretta collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni sportive, la società civile e i cittadini. A differenza di altre Costituzioni europee, la Costituzione italiana, nel suo testo originario, non si occupa esplicitamente di sport, né per prendere atto del fenomeno sportivo, né per

riconoscere l'esistenza di soggetti, pubblici o privati, operanti in tale ambito della società. Tuttavia, in forma implicita, la Costituzione riconosce pienamente che la cultura e le pratiche sportive costituiscono strumento di promozione umana e sociale e, quindi, è compito della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, favorirne la diffusione. L'articolo 32, primo comma, della Costituzione, statuisce poi che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ed essa trova la sua espressione in campo sportivo, in primo luogo, nel diritto all'integrità fisica collegato alla scelta di vita che il soggetto ha effettuato. Sembra, quindi, possibile affermare che ciascuna di queste disposizioni costituzionali citate sia applicabile allo sport, inteso come pratica da svolgersi sia come singolo, sia insieme ad altri soggetti. Lo sport come fenomeno e lo sport come organizzazione rientrano compiutamente nelle generali previsioni degli articoli 2 e 18 della Costituzione; il fenomeno sportivo trova considerazione in tali articoli della Costituzione sotto un duplice profilo, come « pratica sportiva », e quindi come esplicazione di un diritto inviolabile dell'uomo, sia a livello individuale che in formazioni caratterizzate da una pluralità di soggetti, e come « associazionismo sportivo », inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, attività sportiva. Lo sport non rientrava tra le materie au-

tonome, cioè tra quelle caratterizzate da una disciplina *ad hoc*.

In coerenza con le finalità della presente proposta di legge è stata già presentata la proposta di legge n. 212, volta ad introdurre nel nostro ordinamento un vero e proprio « diritto allo sport », tutelato e reso accessibile a tutte e a tutti, indipendentemente da età, talento, genere, provenienza geografica e *status* sociale ed economico, e come tale finalmente promosso e sostenuto da politiche pubbliche; la citata proposta di legge raccoglie l'importante lavoro svolto nel corso della XVIII legislatura, purtroppo drasticamente interrotto, al momento dell'ultima lettura alla Camera dei deputati, dalla fine anticipata della legislatura.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che lo Stato possa legiferare prevenendo anche specifiche disposizioni normative di dettaglio (svincolandosi in tal modo dalla potestà legislativa concorrente), laddove esse siano indispensabili a garantire tali interessi e diritti di rango costituzionale che devono essere garantiti, in modo unitario, su tutto il territorio nazionale.

Al fine di perseguire tale finalità la presente proposta di legge interviene sulla normativa in vigore per garantire l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici. Le modifiche normative proposte permetterebbero di « invertire » l'attuale meccanismo, in modo tale che gli impianti sportivi siano generalmente a disposizione delle associazioni sportive.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)*

1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto ».

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento ».

b) all'articolo 6:

1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali ».

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario ».

